



## DELIBERA N. 566

1 luglio 2020.

### Oggetto

Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentate dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno – Procedure aperte per affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per i seguenti interventi nel Comune di Auletta: Lavori di adeguamento sismico del Ponte degli Inglesi e opere connesse e area circostante ambito fluviale - Importo a base d'asta: euro 101.835,98; Lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della Caserma CC e aree connesse, al Largo Braida - Importo a base d'asta: euro 121.748,21; Lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della Chiesa di San Nicola di Mira ed edifici e aree connessi, al Largo Cappelli - Importo a base d'asta: euro 161.235,32 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. Comune di Auletta (SA)

**PREC 120/2020/S**

### Riferimenti normativi

Articolo 24, comma 8 d.lgs. n. 50/2016

D.M. 17 giugno 2016

### Parole chiave

Corrispettivo - Riduzione – Tariffe - Tabelle

### Massima

**Servizi di ingegneria e architettura - corrispettivo a base d'asta – riduzione percentuale delle tariffe – tabelle come parametro di riferimento**

La riduzione percentuale dei corrispettivi operata dalla S.A. rispetto ai corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016, per la determinazione della base d'asta, non può considerarsi conforme al quadro normativo di settore.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1 luglio 2020

## DELIBERA

VISTE le istanze di parere prot. n. 40323, prot. n. 40367 e prot. 40368 del 1° giugno 2020, presentate dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno relative alle procedure per l'affidamento dei servizi di progettazione indicati in oggetto, che sono riunite in un unico procedimento per identità delle parti e delle questioni poste;

RITENUTA l'ammissibilità delle istanze limitatamente alle questioni idonee a concretizzare una lesione dell'interesse collettivo tutelato dalle associazioni, ai sensi della delibera del Consiglio n. 195/2019, e in particolare quindi, nel caso di specie, limitatamente alla questione riguardante la congruità del corrispettivo posto a base d'asta, alla luce dei criteri di cui al d.m. 17 giugno 2016;

CONSIDERATO che l'Ordine degli Architetti odierno istante chiede all'Autorità di esprimersi in ordine alla legittimità dell'operato della S.A. che sceglieva di individuare il corrispettivo a base d'asta, nelle gare in oggetto, mediante riduzioni percentuali delle tariffe (nelle misure, rispettivamente, del 15 per cento, del 35 per cento e del 38 per cento) di cui alle richiamate tabelle. Nel richiamare l'art. 24, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e le Linee guida Anac n. 1, l'Ordine professionale contesta tale scelta sostenendo l'esigenza che le tabelle e i criteri dettati dal d.m. 17 giugno 2016 siano necessariamente adottati quale riferimento per la determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici. Con particolare riferimento all'intervento relativo ai lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della Chiesa di San Nicola di Mira, si sostiene comunque l'erroneità del calcolo dell'importo a base di gara in quanto, trattandosi di intervento di restauro su immobile sottoposto a tutela, si sarebbe dovuta prendere a riferimento la categoria E22 e non la E13, con un incremento delle spese tecniche;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 10 giugno 2020, con nota prot. n. 42776;

VISTA la nota prot. 44433 del 15 giugno 2020, con la quale la stazione appaltante ha trasmesso le proprie controdeduzioni, già comunicate all'istante, con le quali difende la scelta fatta evidenziando di aver preso a riferimento i criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e di aver applicato, sull'importo così determinato, un ribasso percentuale inferiore ai ribassi medi nazionali degli ultimi quattro anni (2016-2019), che, secondo i dati pubblicati dall'OICE, sarebbero generalmente superiori al 40%;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva [...] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;

VISTE le Linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, secondo cui «al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della



giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;

VISTA la giurisprudenza (Cons Stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all'art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, pone in luce come il legislatore «abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di discostarsi dalle tabelle ministeriali [...] La disposizione è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare [...] L'art. 24, comma 8 non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara». Nel richiamare le Linee guida ANAC, laddove impongono che le ragioni a fondamento della decisione della S.A. siano esposte nella documentazione di gara ai fini di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, la sentenza qui richiamata ritiene la legittimità delle determinazioni delle stazioni appaltanti a condizione quindi che sia «dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara»; che «le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; ed infine che la riduzione sia adeguatamente motivata;

RITENUTA l'opportunità che la S.A. effettui un'attenta valutazione ai fini del corretto inquadramento della categoria di opere richiesta con riferimento all'intervento di "Lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della Chiesa di San Nicola di Mira ed edifici e aree connessi", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 29, co. 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale;

RITENUTO che, nel caso di specie, la riduzione percentuale dei corrispettivi operata dalla S.A., in particolare nelle misure del 35 e del 38 per cento, appare alquanto rilevante, e, soprattutto, una tale compressione della componente prezzo richiederebbe, nel caso di specie, una stringente motivazione che, dagli atti presenti in istruttoria, non emerge.

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che la riduzione percentuale dei corrispettivi operata dalla S.A., essendo di notevole entità, richiedeva una stringente motivazione, che non emerge dagli atti presenti in istruttoria, ciò che rende l'operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 luglio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente